

SOTTO IL MONTE

Publicata

COMUNE DI SOTTO IL MONTE	
N° ORD. 574	PUBBLICAZIONE DAL 12-08-92 AL 27-08-92 IL MESE DI AGOSTO

Ripubblicata

COMUNE DI SOTTO IL MONTE	
N° ORD. 669	PUBBLICAZIONE DAL 26-09-92 AL 10-10-92 IL MESE DI OTTOBRE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TIPO B

LEGGE 28/03/1991 N.112


D.M. 04/06/1993 N.248

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge 28-03-1991 N.112
D.M. 04-06-1993 N.248

Commercio su Aree Pubbliche
Regolamento

Delibera di Consiglio Comunale N. 35 del 30/07/1994
all'albo dal 12/08/1994 al 27/08/1994 Ratifica del Comitato
Regionale di Controllo N. / del /


IL SINDACO


IL SEGRETARIO

IL TECNICO

 studio
ottanta
del Prof. Roberto Ottanta & G. s.n.s.
Sede Sociale: Via S. Ambrogio, 8
Unica Via Garibaldi, 40
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Cod. Fisc./P. IVA: 0000000084

len

COMUNE DI SOTTO IL MONTE

Provincia di Bergamo

STUDIO OTTANTA SNC

PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA

**D) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE.**

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinata nel territorio del Comune, dalla Legge 28.03.1991, N. 112 "*Norme in materia di commercio su aree pubbliche*" e dal D.M. 04.06.1993 N. 248 "*Regolamento di esecuzione della Legge 28 Marzo 1991, N. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche*", nel rispetto dei criteri programmatici fissati dalla Regione, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla Legge 08.06.1990, N. 142, della Legge Regionale 20.04.1995, N. 25 e dalle presenti disposizioni.

ART. 2 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è necessaria l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio previsto dall'art. 2, della Legge 426/71 e l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della Legge 112/1991, rilasciata secondo i criteri di Legge.

In particolare, l'autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) è efficace nell'ambito del territorio della Regione, è rilasciata per delega della Camera di Commercio e concerne il commercio su aree date in concessione per un periodo pluriennale (mercato in uno o più giorni della settimana).

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) è efficace su qualsiasi area, purché in forma itinerante, è rilasciata con le stesse modalità di cui al comma precedente, concerne la vendita itinerante ed abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, per delega alla Camera di Commercio, di cui alla L.R. 20/04/1995, N. 25.

Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e c) sono rilasciate a persone fisiche o a società in nome collettivo od in accomandita semplice* con le stesse modalità di delega alla Camera di Commercio ed abilita all'esercizio delle Tabelle merceologiche di cui all'art. 37 della Legge 11/06/71 N. 426 e successive integrazioni e modificazioni; per il commercio di alimentari l'autorizzazione abilita anche alla somministrazione.

Il Commercio su aree pubbliche deve essere esercitato mediante sosta in aree pubbliche per non più di 60 minuti consecutivi. Al termine della sosta di 60 minuti, il commerciante itinerante dovrà spostarsi almeno di 500 metri, in una nuova area di sosta.

* - Art. 2, 5/o Comma della Legge 28/03/1991, N. 112 ed Art. 1 del D.M. 04/06/1993 N. 248.

ART. 3 - CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'oggetto dell'autorizzazione sia in sede di primo rilascio che in sede di successive aggiunte o variazioni, è indicato nel relativo documento rappresentativo, sulla base delle Tabelle merceologiche (esclusa la VIII/a) di cui al Decreto Ministeriale 04.08.1988, N. 375.

Il titolare dell'autorizzazione non può vendere generi diversi da quelli contenuti nelle tabelle merceologiche indicate sull'autorizzazione.

La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione presentata dal soggetto interessato, è accolta alla sola condizione che questi sia iscritto nel registro per le specializzazioni merceologiche richieste.*

Nei casi in cui l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 3, della legge, può essere ottenuta con riferimento a più posteggi, l'interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori quanti sono i posteggi concedibili.*

ART. 4 - DETEZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli ambulanti devono tener con sè, sia l'autorizzazione che quella di occupazione di suolo pubblico, se concessionari di posteggio, ed il libretto sanitario, se prescritto, esigibile a richiesta della Polizia Municipale o da altri organi di controllo.

ART. 5 - MERCE IN VENDITA - CARTELLINI PREZZO

Il commerciante su aree pubbliche non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità e della qualità richiesta della merce esposta al pubblico.

A tal fine è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per cui tale obbligo è prescritto dalla Legge (art. 38 Legge 426/71, art. 59 D.M. 04.08.1988 n. 375).

ART. 6 - CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita su aree pubbliche dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, da effettuarsi anche dei locali di deposito.

Gli esercenti tale commercio ed i loro collaboratori devono essere muniti di tessera sanitaria, sottoposti periodicamente alle visite mediche di controllo e sottostare a tutte le prescrizioni emanate dall'Autorità Sanitaria competente, nell'interesse della sanità pubblica.

ART. 7 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I venditori ambulanti non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, inerenti la propria attività, ma devono raccogliergli in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

* - Art. 1 del D.M. 15.06.1996 - N. 350

Costituisce condizione di decadenza della concessione di posteggio il non rispetto dell'onere giornaliero di rimuovere da esso tutti i rifiuti prodotti.*

ART. 8 - MERCATO SETTIMANALE DEGLI AMBULANTI

Nel giorno di **Martedì** di ogni settimana, sull'area a ciò destinata, come da Deliberazione del Consiglio Comunale, si svolge il mercato su aree pubbliche, di generi vari.
Nel caso in cui la giornata prefissata coincida con una festività, il mercato si svolgerà il giorno precedente.

L'area di mercato è suddivisa in due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari, composte dal seguente numero di posti:

	N.
Settore alimentare	10
Settore non alimentare	20

Ai produttori diretti, singoli o associati ed ai battitori**, è riservato un posteggio ciascuno.

Oltre a tale numero non possono essere istituiti altri posti, nemmeno in via provvisoria.

ART. 9 - PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

Alla direzione del mercato su aree pubbliche di merci varie è preposto il Sindaco o un suo delegato, in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo incaricato e l'Ufficiale di Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di far osservare le disposizioni contemplate nel presente Regolamento.

ART.10 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

Il fronte espositivo dei posteggi di mercato è visibile nella piantina planimetrica allegata nella Relazione e non può essere superiore ai 9 metri lineari, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 04.06.1993, N. 248.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite, potranno essere concesse dal Sindaco, in casi eccezionali di comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature, compatibili con le disponibilità locali.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di cm. 50, che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

* - Art. 8, 3/o Comma del D.M. 04.06.1993, n. 248/Art. 18 del presente Regolamento (Sanzioni).

** - Art. 7, 3/o Comma della Legge 28/03/1991 N. 112.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50 e, se alimentari, di cm. 80 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato.

E' fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, pena la decadenza di autorizzazione (vedi art. 8, 3/o Comma del D.M. 04.06.1993, N. 248).

ART.11 - ORARI DEL MERCATO

I venditori dovranno trovarsi sul mercato entro le ore .

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8 alle ore .

60 minuti dopo l'orario di chiusura delle vendite, i posteggi devono essere completamente liberi.

ART.12 - CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI

La concessione dei posteggi nel Mercato Settimanale ha validità decennale, è revocabile in qualsiasi momento, per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità, previo parere della Commissione Commercio su aree pubbliche.

La concessione di posteggio non può essere riduttiva rispetto alle Tabelle merceologiche segnate nell'autorizzazione*.

L'assegnazione dei posti disponibili in occasione di fiere/mercati e sagre è effettuata a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o del mercato e che siano compresi in apposita graduatoria compilata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) - i titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dell'art. 2 della Legge**;
- b) - il numero di presenze in fiera, che sarà attestato dal Comando di Polizia Municipale.

A parità di condizione si tiene conto del più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi**.

In mancanza di tale attestazione ovvero nel caso che dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e b) vi sia parità di diritto, l'ordine di priorità sarà determinato dalla data di inizio di attività, risultante dal Registro Ditte tenuto dalla C.C.I.A.A..

* - Art. 17 del D.M. 04.06.1993 N. 248

** - Art. 2 del D.M. 15.05.1996, N. 350

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite; qualora l'ambulante non si sia presentato al mercato entro tale termine, il posto viene assegnato, per la giornata, ad un altro ambulante, a termini del successivo art. 19.

Presso i competenti Uffici Comunali sarà tenuto uno schedario nel quale sono iscritti i commercianti su aree pubbliche titolari di posto, ai sensi del presente articolo.

Il posteggio assegnato deve essere indicato sull'autorizzazione, anche se rilasciata da altri comuni a cura del Sindaco concedente.

ART.13 - TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentita solo se avviene con la cessione dell'Azienda o ramo d'azienda in proprietà o in gestione, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così come previsto dalla Legge 11.06.1971, N. 426, dall'art. 49 del D.M. 4 Agosto 1988, N. 375 e dalle Norme di cui all'art. 16, 2/o, 3/o e 4/o Comma del D.M. 04.06.1993, N. 248.

ART.14 - TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

I venditori su aree pubbliche, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune, onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.

Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto, in ottemperanza all'art. 7, 8/o comma del D.M. 04.06.1993, N. 248.

ART.15 - CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

Il concessionario che debba assentarsi per malattia, o altra importante ragione di carattere personale deve chiedere al Sindaco la conservazione del proprio posteggio prima di avere effettuato la terza assenza consecutiva.

La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di tredici settimane*, computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto.

* - Art. 8, 5/o Comma del D.M. 04.06.1993, N. 248

Solo per gravi e comprovati motivi e, nel caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dalla U.S.S.L. di residenza del concessionario, può disporsi la conservazione del posteggio per periodi di tempo superiori alle tredici settimane.

La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza ed al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta comprovata necessità.

L'atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredato da certificazione del Sindaco del Comune di residenza da cui risulti l'avvenuto deposito, a cura dell'ambulante richiedente, della propria autorizzazione amministrativa.

ART. 16 - PARTICOLARI DIVIETI PER CONCESSIONARI

Nell'interno del mercato è fatto assoluto divieto di:

- a) - occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) - vendere merci diverse da quelle per le quali è stata accordata la concessione;
- c) - adottare sistemi di vendita che arrechino disordine sul mercato;
- d) - vendere generi infiammabili;
- e) - detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- f) - sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli od altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- g) - fare attacchi agli impianti esistenti per la utilizzazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti;
- h) - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua e elettriche;
- i) - praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
- l) - collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- m) - accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- n) - lasciare animali liberi;
- o) - accendere fuochi.

ART.17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai posteggiatori che turbino l'ordine e la disciplina del mercato, arrechino molestia nelle vendite delle mercanzie, attirino acquirenti con rumori o schiamazzi, usino parole o compiano atti sconvenienti, gettino derrate avariate o rifiuti nei luoghi di passaggio, occupino spazi non regolarmente concessi o comunque contravvengano alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da Leggi o Regolamenti speciali, verranno comminate, previa verbalizzazione, le seguenti sanzioni:

- a) - richiamo scritto;
- b) - sanzione amministrativa, ai sensi di Legge;
- c) - revoca della concessione, prevista dalle Direttive Regionali.

Il richiamo scritto, la sanzione amministrativa e la revoca della concessione sono disposte dal Sindaco del Comune nel quale l'infrazione è accertata, sentito l'interessato ed il parere della competente Commissione del Commercio su aree pubbliche.

ART.18 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare è assegnato, per la durata di non utilizzazione, con il seguente ordine di precedenza a:

- 1) - I soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge 112/91.
- 2) - I soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ottenuta per conversione di quella precedente prevista dalla Legge 398/1976.

All'interno di ciascuno dei gruppi di soggetti sopraindicati, a parità di condizione, hanno titolo di precedenza coloro che hanno il più alto numero di presenze alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sulla fiera o mercato di cui trattasi.

Ai fini del presente articolo non può essere data in concessione l'area temporaneamente non occupata, qualora si tratti di box, o chiosco, o altri locali, o in essa si trovino strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato tramite la vidimazione di un estratto riassuntivo che registra le presenze.

Fra coloro per cui non può essere documentato il numero di presenze o a parità di presenze ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro delle Ditte che deve essere presentato a cura del richiedente la assegnazione temporanea, qualora intenda far valere tale titolo di priorità.

Alla assegnazione temporanea procede, sulla base dei criteri sopraindicati, personale dell'ufficio comunale appositamente comandato, che curerà anche la tenuta del registro delle presenze alle assegnazioni temporanee, nonché la vigilanza generale sul mercato.

ART.19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Oltre alla condizione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, costituisce decadenza dell'autorizzazione per la mancata utilizzazione dello stesso per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per ciascun anno solare*, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

*"Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato (Art. 1, comma 2/o, lettera b) della Legge) non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13 della Legge, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse**".*

ART.20 - TASSA DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

La tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti su aree pubbliche viene riscossa, mediante la forma dell'abbonamento, che ha, di regola, durata annuale.

La tassa viene versata anticipatamente.

A ciascun operatore titolare di posteggio viene rilasciato apposito documento contenente l'indicazione delle condizioni di concessione e dell'importo unitario della relativa tassa.

Il documento è strettamente personale e deve essere depositato, per il controllo delle presenze, ad ogni frequenza di mercato.

I commercianti su aree pubbliche che usufruiscono occasionalmente di posteggi, provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

* - Art. 3, 9/o Comma della Legge 112/91 ed Art. 8, 5/o Comma del D.M. 04.06.1993, N. 248.

** - Art. 9, 2/o Comma del D.M. 04.06.1993, N. 248

ART.21 - DELEGA DELLE FUNZIONI

Secondo l'art. 2 della Legge Regionale 20.04.1995, N. 25, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura sono delegate ad esercitare le seguenti funzioni:

- a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla Legge 19 Maggio 1976, N. 398 nelle nuove autorizzazioni regionali di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 della Legge, così come disciplinata dall'art. 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 e dall'art. 4 della presente Legge;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 della Legge;
- c) la revoca e la sospensione della autorizzazione ai sensi dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della Legge;
- d) il subingresso e la volturazione per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda come disciplinato dall'art. 16 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

ART.22 - NORMA TRANSITORIA-PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

I commercianti su aree pubbliche che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultino abituali frequentatori del mercato, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi, conservano di diritto la concessione.

ART.23 - RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento e nelle disposizioni di Legge e Regolamenti speciali ivi richiamati, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
con delibera N. **35** in data **30/07/1957**

IL SINDACO



IL SEGRETARIO

pubblicato all'Albo Pretorio il **12/8/57** con
senza

opposizione

IL SEGRETARIO

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il
con Delibera N. /

IL SEGRETARIO

Pubblicato all'Albo Comunale per un periodo di 15 giorni dal
al **26/08/1957** al **10/10/1957**

IL SEGRETARIO